

Gli accordi di ristrutturazione nella riforma delle procedure concorsuali

All'esito di un itinerario a tratti tormentato e confuso, il Parlamento italiano ha varato, nell'ottobre del 2017, una legge delega di (nuova) riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Si tratta di una legge delega la cui attuazione è destinata ad incidere profondamente sulla attuale legge fallimentare e sulle leggi ad essa collegate e che, per quel che qui interessa, contiene anche specifiche disposizioni concernenti uno dei più nuovi istituti del nostro sistema di composizione e soluzione delle crisi di impresa, vale a dire gli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma del 2005-2007 ed allo stato regolati, nei profili fondamentali, dall'art. 182-bis l. fall.

Non sappiamo come troveranno attuazione i principi di delega che qui interessano e non sappiamo neppure – perché il testo è sul punto abbastanza ambiguo – se le regole non direttamente toccate dai principi di delega verranno mantenute o modificate e come. Delle indicazioni possono certamente essere tratte dagli “schemi di decreti legislativi” – specificamente da quello costituente il c.d. codice della crisi e dell'insolvenza – elaborati da un'apposita commissione, rimessi al Ministro nel dicembre 2017 e resi pubblici: ovviamente, non essendo certo che tali “Schemi” siano effettivamente destinati in futuro a tradursi in testi normativi si tratta di indicazioni da assumere come meramente orientative.

Pubblichiamo di seguito: il testo delle disposizioni della legge delega riguardanti gli accordi di ristrutturazione (I); stralcio della relazione di accompagnamento al disegno di legge delega in sede di presentazione alla Camera dei Deputati (II); testo delle disposizioni dello “Schema” del c.d. codice della crisi e dell'insolvenza riguardanti il nostro istituto (III).

* * * * *

In coerenza con la logica “episodica” che connota l'intera nuova disciplina, anche in materia di accordi di ristrutturazione il legislatore ha

dettagliati principi di delega che concernono solo alcuni profili dell'istituto che qui interessa e che si possono elencare:

- riconduzione anche del procedimento per l'omologazione degli accordi nell'alveo del procedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza» (di cui all'art. 2, lett. d) della legge delega);

- assimilazione della disciplina delle misure protettive degli accordi a quella prevista per il concordato preventivo;

- applicazione del meccanismo dell'estensione coattiva degli accordi (e delle convenzioni di moratoria) – oggi prevista dall'art. 182-Septies l. fall. solo per gli accordi e le convenzioni con banche e intermediari finanziari – agli accordi non liquidatori (ed alle convenzioni) conclusi con creditori anche diversi da banche ed intermediari finanziari che rappresentino almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie economicamente omogenee;

- eliminazione o riduzione del limite del 60 per cento attualmente previsto dal co. 1 dell'art. 182-bis, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, né richieda le misure protettive previste dal co. 6 di quella disposizione;

- estensione degli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili alle stesse condizioni previste per il concordato preventivo.

Questa disciplina presenta molti aspetti di criticità, sia per quello che stabilisce sia per quello che non stabilisce.

Iniziando proprio da quello che la legge non stabilisce, balza subito agli occhi la grave lacuna rappresentata dalla mancata indicazione del presupposto oggettivo del procedimento di agevolazione degli accordi (così come, del resto, del concordato preventivo). Nel regime attuale, il presupposto oggettivo è rappresentato dallo «stato di crisi», nozione che in tale regime comprende anche l'insolvenza; la legge delega ha invece previsto, in via generale, lo «sganciamento» della nozione di crisi da quella dell'insolvenza. (art. 2, lett. c). Di qui, la necessità di precisare (anche per il concordato preventivo) se il presupposto oggettivo sia costituito solo dallo stato di crisi (nella nozione voluta oggi dalla legge delega, cioè come «probabilità di futura insolvenza») o anche dallo stato di insolvenza. Una necessità rimasta inavvertita, per ciò che riguarda gli accordi, anche nello «Schema» di decreto delegato (nel quale invece è stato specificato il presupposto oggettivo del concordato preventivo).

Venendo a quello che la legge stabilisce. Si prevede l'eliminazione o la riduzione (non è ovviamente la stessa cosa) della soglia del 60 % laddove, in particolare, gli accordi consentano il pagamento immediato dei creditori estranei. L'effetto di questa innovazione si tradurrebbe però nella configurazione di due «sottospecie» di accordi, la più nuova delle quali, quella con soglia ridotta o addirittura eliminata, risulta anche

quella meno “plausibile” e comunque quella meno utilizzabile. È infatti assai improbabile che un accordo con una minoranza dei creditori possa consentire il soddisfacimento integrale ed immediato dei creditori estranei, allora costituenti la maggioranza.

Si prevede l’ampliamento a tutti i creditori, nel caso di accordo non liquidatorio (qui ha giuocato evidentemente la suggestione del concordato preventivo, che comporta un’ulteriore scomposizione della figura) del meccanismo di estensione dell’accordo attualmente previsto dall’art. 182-secundies l. fall. Ora, già questo meccanismo, nella sua attuale configurazione in cui la limitazione ad una specifica ed omogenea categoria di creditori ha una precisa ragion d’essere, prospetta non pochi e non lievi problemi interpretativi ed applicativi: questi problemi sarebbero ovviamente ancora più gravi con la sua generalizzazione a tutti i creditori.

Si prevede l’estensione degli effetti degli accordi ai soci illimitatamente responsabili alle medesime condizioni previste per il concordato preventivo. Ci si è dimenticato, però, che per i creditori gli effetti del concordato sono radicalmente diversi dagli effetti degli accordi, i quali, in realtà, sono naturalmente destinati ad operare, laddove diversamente non sia stabilito nei singoli accordi con i singoli creditori, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Da tutto ciò consegue che, in sede di attuazione della delega, il legislatore delegato dovrebbe impegnarsi a fondo per costruire un set di regole chiare ed efficienti. Un obiettivo che non sembra essere stato raggiunto con lo “Schema” di decreto di cui si è detto, posto che in esso, dopo aver dettato una disciplina assai minuziosa dell’iter del procedimento di omologazione degli accordi, negli aspetti comuni (o forzosamente resi tali) con il procedimento di ammissione prima e di omologazione poi del concordato preventivo (art. 45-59), si è dettata una disciplina dei profili specifici dell’istituto a dir poco lacunosa ed incoerente. In particolare:

- l’art. 63, in materia di estensione degli accordi ai soci illimitatamente responsabili, sembra presupporre che l’istituto abbia alla sua base un unico accordo, di cui si tratti di regolare gli effetti, quanto ai soci illimitatamente responsabili, nei confronti di tutti i creditori, laddove invece, da un lato, un problema di effetti, riguardo a quei soci, si pone solo con riguardo ai creditori aderenti e non ai creditori estranei la cui posizione rispetto ai soci illimitatamente responsabili è destinata a rimanere assolutamente inalterata e, dall’altro, a base dell’istituto è normalmente un fascio di accordi, che potranno avere effetti diversi nei confronti dei soci illimitatamente responsabili a seconda di quanto sia previsto nei singoli accordi;

- l’art. 64, in materia di riduzione della soglia dal 60% al 30% del totale dei crediti, sembrerebbe presupporre che la moratoria dei creditori estranei

debba essere oggetto specifico della “proposta” del debitore, laddove, da un lato, una proposta del debitore entra in gioco solo nell’ipotesi che il procedimento unitario di accertamento della crisi o dell’insolvenza sia avviato dal debitore sulla base appunto di una sua proposta di accordo e, dall’altro, il regime della moratoria di quei creditori scatta automaticamente ai sensi dell’art. 61, co. 3, talché quello che è necessario è che il ricorso del debitore evidensi che l’accordo è idoneo a soddisfare immediatamente dopo l’omologazione tutti i creditori estranei e che l’attestatore confermi tale idoneità;

- l’art. 65, in materia di accordi ad «efficacia estesa» non riproduce tutti i passaggi essenziali dell’attuale art. 182-septies l. fall., omettendo, in particolare, di specificare che l’individuazione delle “classi” (così è stato tradotto, non sappiamo quanto giustificatamente, il diverso termine “categorie” usato nella legge delega) rispetto alle quali si intende far operare l’estensione coattiva deve avvenire all’interno dell’accordo generale; di specificare che è nel ricorso generale che il debitore deve chiedere l’estensione; di chiarire che è il tribunale che deve disporre l’estensione, previa verifica di tutti i presupposti della medesima.

* * * * *

Proseguendo nella linea che ha caratterizzato tutti gli interventi normativi dell’ultimo periodo, la legge delega ha previsto un ulteriore rafforzamento della “vicinanza” fra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo, come attestano i numerosi rinvii alla disciplina di questo secondo istituto (e analoga tendenza è riscontrabile nello “Schema” di decreto delegato di cui si è detto più volte). D’altra parte, la stessa legge delega ha evitato di risolvere in modo chiaro ed inequivocabile il problema della natura degli accordi o, meglio, del procedimento di omologazione dei medesimi: nel testo della legge nulla è detto esplicitamente; le indicazioni estraibili dalla disciplina sono di segno contrastante; la relazione è fortemente ambigua (in un passo della stessa si riconduce alle procedure concorsuali anche quel procedimento, che in altra parte viene collocato nella fase stragiudiziale).

Una parte sempre maggiore della dottrina e da ultimo anche la Cassazione sono orientate a d attribuire all’istituto in questione la natura di procedura concorsuale, con tutte le conseguenze che allora ne derivano: da un lato, l’applicazione dei principi fondamentali di quelle procedure (a partire dalla par condicio) e, dall’altra, la prededucibilità (nella successiva procedura di liquidazione o fallimento che dir si voglia) dei crediti sorti in occasione o in funzione di quel procedimento, l’applicazione della regola della consecuzione, ecc.

Chi scrive è stato ed è tuttora convinto che il procedimento in questione non possa essere qualificato come procedura concorsuale. Pur se sono presenti, nella disciplina, caratteri “paraconcorsuali”, mancano nella struttura portante dell’istituto gli elementi essenziali di questo tipo di procedura; specificamente mancano, da un lato, la regolamentazione coattiva dei rapporti creditori/debitore e, dall’altro, la costituzione di un centro di imputazione distinto che si sostituisca o si affianchi al debitore nella gestione del patrimonio del medesimo.

* * * * *

Per completezza va precisato che il regolamento UE n. 848/2015 sulle procedure di insolvenza ha esplicitamente incluso fra le medesime anche gli accordi di ristrutturazione del diritto italiano: e v. l’allegata tab. A. Ciò è dipeso, però, dal fatto che in quel regolamento si adotta una nozione di procedure concorsuali più ampia di quella che caratterizza – o che ha caratterizzato finora – il nostro sistema. Come si stabilisce nell’art. 1, che delinea l’ambito di applicazione del regolamento, vi sono infatti comprese, oltre alle procedure che prevedono lo spossessamento in tutto o in parte del debitore, con la nomina di un amministratore e quelle in cui i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, le procedure che prevedano la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali concessa per legge o da un giudice al fine di consentire le trattative tra il debitore ed i suoi creditori: il che è quanto contempla il co. 6 dell’art. 182-bis. Peraltro, questa disposizione regola un meccanismo che costituisce una parte solo accessoria e comunque even-tuale del procedimento e che, forse, non avrebbe dovuto influire sulla qua-lificazione del medesimo come procedura concorsuale. [A.N.]

I

Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi delle imprese e dell’insolvenza.

(*Omissis*)

Art. 5

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento

1. Nell’esercizio della delega di cui all’art.1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni

di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e caratteri direttivi:

- a) estendere la procedura di cui all'art. 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
- c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
- d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
- e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

(Omissis)

II

Relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati

(Omissis)

3. Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione.

Nella fase stragiudiziale si collocano gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, da modificare e integrare ai fini di un migliore inserimento nel quadro sistematico che s'intende disegnare. Si tratta di istituti recenti, ma già ormai ben radicati nel panorama del diritto concorsuale, che necessitano sicuramente di una rivitalizzazione perché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi.

Ciò dicasì, in particolare, per gli accordi di ristrutturazione, che a dieci anni dalla loro introduzione nell'ordinamento non sembrano ancora aver incontrato il favore diffuso degli operatori. Allo scopo di renderli più duttili e meglio fruibili si è perciò proposta l'eliminazione della soglia del 60 per cento dei crediti, prevista dal vigente articolo 182-bis della legge fallimentare, purché sia attestata

l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione non solo integrale, ma anche tempestiva, dei creditori estranei alle trattative, a meno che il debitore intenda chiedere misure protettive, quali, ad esempio, la sospensione delle azioni esecutive o cautelari durante le trattative. Gli effetti dell'accordo, previo controllo da svolgersi in sede di omologazione giudiziale secondo i parametri previsti dall'articolo 182-septies della legge fallimentare (introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), dovrebbero invece potersi estendere anche ai creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo restando ovviamente il loro diritto di impugnare l'omologazione – se l'accordo medesimo sia raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (almeno il 75 per cento) del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria.

Ragioni di ordine sistematico suggeriscono, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, di estendere gli effetti dell'accordo anche a tali soci, in coerenza con quanto accade per il concordato preventivo.

4. Procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza.

In difetto di soluzioni stragiudiziali, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, la crisi e l'insolvenza sono destinate necessariamente a trovare sbocco in ambito giudiziario. Ed è proprio in tale ambito che dovrebbe potersi attuare quell'opera di semplificazione e di chiarificazione della disciplina normativa cui già si è fatto cenno.

La prospettata *reductio ad unum* della fase iniziale delle varie procedure esistenti, con la creazione di un unico «procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza», destinato a costituire una sorta di contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione – e miranti alla regolazione – della crisi o dell'insolvenza, siano esse finalizzate alla conservazione o alla liquidazione dell'impresa o del patrimonio del debitore, quali che ne siano la natura (civile, professionale, agricola, commerciale), le dimensioni (piccola, media, grande) e la struttura (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi di imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti ecclesiastici, banche, assicurazioni, società partecipate pubbliche e società *in house*), con la sola esclusione degli enti pubblici, fatte salve le eventuali disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni.

Una volta individuata un'unica sede procedimentale, globalmente destinata all'esame delle situazioni di crisi o di insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, diventa naturale che in essa confluiscano tutte le domande e le istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell'adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.

Siffatta impostazione agevola altresì la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere (fase prefallimen-

tare, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali soggetti alle varie forme di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, accordi e liquidazioni dell'imprenditore non assoggettabile a fallimento nonché del debitore civile, accordi, piani e liquidazione del consumatore), con particolare riferimento alla frequente sovrapposizione tra procedura di concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento, in ordine alla quale è intervenuta da ultimo anche la Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione. In linea con tale recente insegnamento giurisprudenziale e con i principi affermati nella raccomandazione n. 2014/135/UE e nel regolamento (UE) 2015/848, anche in ambito processuale dovrà perciò darsi, finché possibile e avendo cura di scoraggiare comportamenti strumentali, la prevalenza agli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli meramente disgregatori.

Il procedimento sarà suscettibile di diversi possibili esiti, a seconda del tipo di provvedimento richiesto al giudice e dell'accertamento positivo o negativo della sussistenza delle relative condizioni, e appare coerente con questa logica prevedere che un iniziale percorso concordatario, ove rivelatosi impraticabile, possa convertirsi automaticamente in un esito di tipo liquidatorio (corrispondente all'attuale fallimento), senza necessità di una nuova domanda – e dunque con risparmio di tempi e di costi – poiché l'iniziale domanda di regolazione della crisi sussume in sé tutti i prevedibili esiti del percorso giudiziale. Ovviamente ciò non comporta la reintroduzione in una diversa forma della fallibilità d'ufficio, già da tempo espunta dall'ordinamento, che anzi dev'essere espresamente ribadita mediante l'eliminazione dell'unica ipotesi in cui essa è tuttora contemplata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

L'unicità della procedura destinata alle situazioni di crisi o di insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, si accompagna all'esigenza che le diverse forme di soluzione negoziale della crisi offrano al debitore analoghe opportunità di evitare aggressioni del proprio patrimonio (o comunque dei beni facenti parte dell'impresa) che rischino di vanificare ogni possibilità di superamento della crisi nel tempo occorrente per mettere a punto la soluzione più adatta. Ciò ha suggerito di configurare un percorso protettivo identico per i diversi istituti che vengono di volta in volta in gioco, non automatico ma operante previa richiesta al giudice, e con identiche soluzioni quanto all'ambito oggettivo del divieto, alle conseguenze della violazione e alla durata della protezione.

5. Tribunale competente.

Tema particolarmente delicato è quello dell'individuazione del tribunale competente a provvedere sulle procedure concorsuali.

Non occorrono molte parole per evidenziare come la gestione di tali procedure e l'adozione dei provvedimenti a esse inerenti richiedano, in moltissimi casi, valutazioni giuridiche (ma non soltanto giuridiche) di natura spiccatamente specialistica. L'attuale conformazione della geografia giudiziaria non sembra in-

vece consentire un sufficiente livello di specializzazione dei giudici addetti alla trattazione delle procedure concorsuali. È infatti fin troppo ovvio che soltanto in uffici giudiziari dotati di un organico adeguato è possibile assicurare un minimo di specializzazione dei magistrati addetti a una determinata materia, specie per quanto concerne la competenza collegiale (che nella materia concorsuale è molto estesa). Invece, esistono ancora una trentina di tribunali infra-provinciali, ottantotto tribunali con meno di trenta giudici in organico, quarantacinque con meno di venti giudici in organico e addirittura ventisette tribunali con un organico che va da quindici a soli sei giudici. I tribunali nei quali sono attualmente funzionanti sezioni specializzate in materia concorsuale sono solo una ventina, mentre, per il resto, nella maggior parte delle tabelle dei tribunali figurano solamente uno o due giudici delegati alle procedure concorsuali.

Stando così le cose, la soluzione apparentemente più ovvia per risolvere il problema della specializzazione dei giudici che trattano le procedure concorsuali potrebbe apparire quella di assegnare in blocco tali procedure ai tribunali delle imprese (sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti di appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione), istituiti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che ha modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003. Tuttavia una siffatta scelta, nella sua assoltezza, potrebbe non essere priva di inconvenienti sia per l'eccessivo carico di procedure che si concentrerebbe sulle sezioni specializzate, sia perché, almeno nel caso di procedure relative a imprese di minore dimensione o a consumatori e a debitori che non esercitano attività d'impresa, l'eventuale maggiore lontananza dell'ufficio giudiziario potrebbe aggravare ingiustificatamente gli oneri e le difficoltà pratiche nell'esercizio dei diritti da parte di soggetti non adeguatamente attrezzati. Anche l'alternativa costituita da un massiccio e generalizzato ricorso ad applicazioni infradistrettuali di magistrati esperti nella materia concorsuale non è parsa praticabile, trattandosi di un rimedio farraginoso, costoso e non esente da profili disfunzionali per gli uffici interessati. Si è quindi preferito optare per una soluzione mediana, prevedendo: che presso i tribunali delle imprese (con opportuno rafforzamento degli organici) siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni; che quelle riguardanti i soggetti interessati solo dalle procedure di sovradebitamento restino attribuite ai tribunali oggi esistenti secondo i normali criteri di competenza; che la trattazione delle rimanenti procedure sia invece ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, scelti in base a parametri oggettivi da individuare (numero dei magistrati addetti all'ufficio, numero delle imprese operanti nel circondario, flussi di procedure registrati negli ultimi anni). Tutto ciò, comunque, in concomitanza con l'emanazione di disposizioni volte ad assicurare un maggiore grado di effettiva specializzazione dei giudici comunque chiamati a occuparsi delle procedure anzidette.

(*Omissis*)

III

Schema di decreto delegato recante il codice della crisi e dell'insolvenza

(Omissis)

Articolo 45 Procedimento unitario

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il debitore si deve costituire fino a tre giorni prima dell'udienza o fino all'udienza, in caso di abbreviazione dei termini. Nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 43 e, a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga assunta in decisione.
6. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico processo. In caso di domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, salvo i casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 48 e quanto previsto dall'articolo 53, secondo comma.
7. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo al ricevimento.
8. Il tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore, che provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Articolo 46

1. Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.

Fermo quanto disposto dall'articolo 43, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Il Ministero della giustizia trasmette altresì alla cancelleria le informazioni e i documenti relativi al debitore, risultanti dai registri informatici di cancelleria e relativi in particolare ai procedimenti monitori ed esecutivi introdotti nei dodici mesi precedenti il ricorso.

Articolo 47 Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue se nessuna altra parte o il pubblico ministero lo prosegue in occasione del primo atto del processo successivo alla rinuncia.

2. Sull'estinzione il giudice provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto, ricorrendone i presupposti, è trasmesso al pubblico ministero, unitamente alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 46, ai fini dell'eventuale iniziativa di cui all'articolo 42, lettera b).

3. Il cancelliere comunica immediatamente il decreto al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo alla ricezione, quando la domanda in precedenza vi sia stata iscritta.

Articolo 48 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. All'udienza il tribunale, sulla domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata:

a) fissa un termine perentorio compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre trenta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta, il piano e la documentazione nel concordato preventivo oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori o grave mutamento delle

condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi; al commissario si applica l'articolo 53, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato o fino alla conclusione delle trattative o al deposito del relativo accordo di ristrutturazione;

e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o delle parti del procedimento o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui alla lettera b) del primo comma o vi sia stata grave violazione degli obblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma. Nello stesso modo il tribunale provvede quando non concede il termine.

3. I provvedimenti di cui al primo comma possono essere emessi dal tribunale, verificata la regolarità della domanda, anche senza la convocazione all'udienza, quando non siano state proposte istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale è disposta solo in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e su richiesta di parte.

Articolo 49

Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è notificato al debitore, al pubblico ministero e alle parti richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il decreto è trasmesso all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è attuata presso l'ufficio del registro delle imprese competente ove l'imprenditore ha la sede legale

e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Articolo 50

Effetti del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino all'omologazione il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale può disporre la revoca della concessione del termine disposto ai sensi dell'articolo 48.

2. La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.

3. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

4. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

5. Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 51

Apertura del concordato preventivo e del giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

b) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data del voto dei creditori e la relativa comunicazione, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

c) fissa il termine per la comunicazione ai creditori non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ov-

vero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice, dedotta quella già versata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera d).

2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 49.

3. Dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione, il tribunale, verificate le condizioni di cui all'articolo 61, fissa con decreto l'udienza per l'omologazione. Per le eventuali opposizioni si applica il secondo comma dell'articolo 52.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni previste singolarmente dagli articoli 61 o da 89 a 93, sentito il debitore, dispone con decreto motivato la cessazione della procedura.

5. Il decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione; la corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Articolo 52

Omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissidenti.

2. Le opposizioni dei creditori dissidenti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata entro il termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, provvede con sentenza sull'omologazione del concordato.

4. Nello stesso modo il tribunale provvede sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

5. La sentenza che omologa il concordato o l'accordo di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 49 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, si applica l'articolo 53, secondo comma.

Articolo 53
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso a una procedura di regolazione concordata, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 126, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nelle stesse condizioni provvede quando sia decorso inutilmente o sia stato revocato il termine di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 48, il debitore non abbia depositato le spese di procedura di cui alla lettera

d) del primo comma dell'articolo 48, nei casi previsti dall'articolo 111, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione non siano stati omologati.

3. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro due giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre novanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero centoventi giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore ad accedere con sollecitudine alle banche dati, ai fini delle ricerche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo, provvedendovi secondo le modalità telematiche, ai sensi degli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; all'accesso del curatore non sono applicati oneri o costi da parte dei gestori delle banche dati stesse.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 49. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 168 a 176, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, che è immediatamente richiesta dal cancelliere al competente ufficio.

Articolo 54

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale che rigetta la domanda di apertura della liquidazione provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto immediatamente al registro delle imprese.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Con il reclamo di cui al secondo comma, il debitore può chiedere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte d'appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5 ed è iscritto immediatamente al registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda, già disposta ai sensi del primo comma, secondo periodo.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 51. Contro la sentenza della corte di appello che decide sul reclamo può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti alla metà. La sentenza della corte d'appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 38 e 39 si computano con riferimento alla sentenza della corte d'appello.

Articolo 55

Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale può essere proposto reclamo dalle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata e, nel caso dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

2. Il ricorso va depositato esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e deve contenere:

1) l'indicazione della corte d'appello competente;

- 2) le generalità dell'impugnante;
- 3) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre per le parti costituite dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, negli altri casi, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto all'articolo 56. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 57.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria e in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, nel contraddirittorio delle parti, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte provvede sul ricorso con sentenza, entro il termine di trenta giorni dall'esaurimento della trattazione.
12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 49.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Al controricorso e al ricorso incidentale si applicano gli articoli 370 e 371 del codice di procedura civile, con i termini diminuiti della metà.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza è emesso entro sei mesi dalla proposizione del ricorso.
15. Con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo ogni altra condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha agito o resistito in giudizio e, in caso positivo, lo condanna personalmente in solido alle spese dell'intero processo o di singoli atti e al raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo

9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato sulla misura ordinaria dovuta per i processi civili di valore indeterminabile.

Articolo 56

Sospensione della liquidazione o del piano o dell'accordo

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando la inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

2. La corte può disporre le opportune garanzie a tutela dei creditori e in funzione della continuità aziendale.

3. L'istanza si propone con lo stesso reclamo o con l'atto di costituzione per le altre parti; il presidente, con decreto in calce, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto sia notificata alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.

4. La corte decide con decreto non reclamabile, né ricorribile per cassazione.

Articolo 57

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione

1. Se la liquidazione giudiziale è revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi 129, fermo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n. 115. Ai fini di cui al presente articolo gli organi della procedura restano in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui diviene definitiva, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il debitore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, e in generale stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, previa autorizzazione del tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni e acquisito il parere del curatore.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 103.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte d'appello dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere, mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, e sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è comunicata ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con esclusione in tutto o in parte di tale pubblicità in caso di pregiudizio evidente per la continuità aziendale accertato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo. In caso di violazione di tali obblighi, accertata dal tribunale con decreto emesso su segnalazione degli organi della procedura o del pubblico ministero e assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 129, il debitore è privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 126, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, rimettendo immediatamente gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3. La notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è effettuata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese e presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, su istanza del debitore il tribunale che ha omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione, ove ricorrono gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca diviene definitiva.

Sezione III Misure cautelari e protettive

Articolo 58 Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento previsto dall'articolo 45, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Su richiesta del debitore o di coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dei creditori il tribunale può disporre anche il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e dell'impresa, indicandone la durata. Entro il medesimo termine i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. I provvedimenti di cui al secondo comma possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito dell'accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione di cui all'articolo 61 e una proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 65.

4. Quando i provvedimenti di cui al secondo comma e ogni altro necessario per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti dal debitore che abbia presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dal relativo organismo, la domanda è pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza entro il termine di quindici giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede con decreto motivato fissando la durata delle misure.

5. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 44 o, se non risulti depositata la domanda, nella richiesta siano indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Articolo 59

Procedimento

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento; ad essa procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico procedimento.

3. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di convocazione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo

45, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

4. Le misure disposte hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermate o revocate dal provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o pronuncia sull'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione. La pronuncia che conferma la misura può disporre la conservazione degli effetti protettivi stabilendone la durata e le modalità.

5. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure.

6. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 58 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 54.

(*Omissis*)

Sezione II

Accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore

Art. 61

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è stipulato dall'imprenditore, non minore, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.

2. L'accordo deve indicare il piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 60. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43.

3. L'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:

entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma che precede.

Art. 62

Modifiche dell'accordo o del piano

1. Qualora prima dell'omologazione intervengano modifiche non marginali dell'accordo o del piano o risulti che la situazione dell'impresa le renda neces-

sarie per la realizzazione dell'accordo, è rinnovata l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Ove occorra, il debitore richiede anche il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche non marginali del piano, fermo restando l'accordo già omologato, l'imprenditore, ove non ritenga di proporre un nuovo accordo di ristrutturazione o di far ricorso ad altra procedura prevista dal presente Codice, apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione dell'accordo, richiedendo al professionista indicato al quarto comma dell'articolo precedente il rinnovo dell'attestazione.

3. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati presso il registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 52.

Articolo 63

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili.

1. Ai creditori che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'efficacia dell'accordo sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, l'accordo di ristrutturazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Articolo 64

Accordi di ristrutturazione agevolati

1. Il limite del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 61 è sostituito dal trenta per cento quando il debitore:

non proponga la moratoria dei creditori estranei all'accordo e tale condizione risulti espressamente dall'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 61;

non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Articolo 65

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. La disciplina di cui agli articoli 61 e seguenti dell'accordo di ristrutturazione si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice

civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.

2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;

d) i creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

e) il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari ordinari, abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. Restano fermi i diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.

4. Il provvedimento del tribunale di cui all'articolo 52 è notificato anche ai creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo che possono proporre opposizione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

5. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Articolo 66

Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria intervenuta tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.

2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano

no ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima classe non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, designato dal debitore e iscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, anche in relazione alle possibili soluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera precedente.

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima classe non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va notificata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma secondo, lettera d), ai creditori non aderenti per raccomandata o per posta elettronica certificata.

5. Entro trenta giorni dalla notificazione è ammessa opposizione avanti al tribunale del luogo in cui ha sede l'imprenditore diretta ad accertare che la convenzione non produce effetti nei suoi confronti.

6. Il tribunale fissa udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura dell'opponente, al debitore, ai creditori aderenti e agli altri creditori cui sia stata estesa l'efficacia dell'accordo, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

7. Le parti convenute possono costituirsi in giudizio sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 52.

8. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 54.

Articolo 67

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 93 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui agli articoli 60, 64 e 65. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liqui-

dazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 60, 64 e 65, è depositata presso gli uffici indicati al comma 3 dell'articolo 93. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione

dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Articolo 68

Effetti dell'accordo sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 61, 64 e 65 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 58 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

(Omissis)